



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

La Corte di Strasburgo, un postulato debole e lo «scandalo» della croce

ALFONSO ESPOSITO

1. *La questione ed il suo itinerario giudiziale in Italia: le sentenze n. 1110/2005 del Tar del Veneto e n. 556/2006 del Consiglio di Stato*

Ora che dal 3 novembre del 2009 è passato del tempo e si è placata l'ondata emotiva suscitata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, può rivelarsi opportuno proporre alcune riflessioni che, approfondendo le ragioni della decisione adottata a Strasburgo, consentano di valutare la fondatezza delle relative argomentazioni poste a sostegno.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato nel 2002 al Tar del Veneto da una donna finlandese moglie di un cittadino italiano, la quale lamentava, nonostante una precedente richiesta di rimozione, la perdurante esposizione del crocifisso nella scuola frequentata dai suoi due figli. La ricorrente, nello specifico, ravvisava la violazione congiunta dei principi di laicità ed imparzialità dello Stato, nonché di quello della pari rilevanza di tutte le confessioni religiose. Lo stesso Tar investiva della questione la Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 389/2004, la dichiarava manifestamente inammissibile, dal momento che concerneva norme regolamentari (gli artt. 118 del r.d. 965/1924 e 119 del r.d. 1297/1928), in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità costituzionale.

Le premesse del ragionamento svolto dal Tar del Veneto e stabilito a fondamento della sentenza n. 1110/2005 sono senza dubbio meritevoli della massima attenzione: partendo da una ricostruzione storico-culturale della laicità, così come vissuta in Italia, si è escluso che essa, a differenza del modello francese, potesse tradursi in un atteggiamento d'indifferenza, se non addirittura d'opposizione, rispetto alla religione¹, invocandosi a questo

¹ Cfr. Tar Veneto, sez. III, sent. n. 1110/2005 in *Dir. giust.*, 2005, n. 16, p. 79.

proposito le più recenti pronunce della Corte Costituzionale, specialmente la n. 329/1997 e la n. 508/2000, che hanno connotato la laicità dello Stato in senso positivo, auspicando cioè “legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione”².

Proprio la storia della nazione italiana può attestare la “percepibile affinità (non identità) tra il «nocciolo duro» del cristianesimo, che privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il «nocciolo duro» della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro”³. Il crocifisso offre visibilità ad una simile consonanza, non solo in quanto simbolo della fede cristiana, ma anche “dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d’Italia”⁴.

La successiva decisione n. 556/2006 del Consiglio di Stato ha ripercorso, anche se più sinteticamente, il medesimo itinerario argomentativo e, proprio per la suddetta valenza storica del principio di laicità, ha riconosciuto che il crocifisso potesse anche servire ad educare adeguatamente a quei valori laici germinati e maturati nell’alveo dell’insegnamento cristiano⁵. Esso, in sostanza, è stato presentato come un simbolo a contenuto polisemico, funzionale alla rievocazione non solo dei valori fondanti della religione cristiana, ma anche di quelli civili della Repubblica democratica italiana, maturati in un contesto in cui l’ispirazione cristiana ha giocato un ruolo innegabile.

2. Due implicazioni

Prima di passare al vaglio la seconda fase innescata dal ricorso, che ha avuto luogo in terra francese, è il caso di sostare ancora, seppur brevemente, su entrambe le decisioni appena commentate, allo scopo di proporre due spunti critici di riflessione, l’uno relativo alla connotazione del concetto di laicità, l’altro attinente alla valenza simbolica anche culturale del crocifisso.

² Corte cost., sent. n. 508/2000, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3970.

³ Tar Veneto, sent. n. 1110/2005, cit., p. 81.

⁴ Tar Veneto, sent. n. 1110/2005, cit., p. 82.

⁵ Come si legge nella sent. n. 556/2006 del Cons. Stato, sez. VI, in *Dir. giust.*, 2006, n. 10, p. 72.

2.1 *La concezione della laicità accolta dagli organi giudicanti italiani*

È sempre più frequente che nel linguaggio corrente e nelle dispute dottrinali si proceda a diversificare «laicità» e «laicismo». La distinzione non si riduce ad una sottigliezza solo terminologica, ma implica, piuttosto, una differenza fondamentale tra due modi di intendere le relazioni tra Stato e Chiesa⁶. I sostenitori della concezione laicistica, fedeli al postulato del separatismo intransigente tipico di alcuni regimi liberali del XIX secolo⁷, temono le interferenze del fattore religioso e tendono a relegarlo nello spazio inoffensivo, e puramente intimistico, delle vicende personali private. Quanti, invece, leggono in un simile atteggiamento il rischio di una strumentalizzazione della laicità al fine d'imporre una religione civile o, peggio, un culto statolatrico⁸, desiderano confrontarsi col pensiero dichiaratamente religioso (non solo cattolico), ascoltandone le ragioni, e concepiscono la laicità dello Stato non come indifferenza o, peggio, ostilità dello Stato verso le istanze religiose o morali dei suoi cittadini⁹, specialmente quando scopo di quanti credono è di contribuire a migliorare la comunità umana e la sua storia¹⁰.

Nella seconda prospettiva la vocazione alla laicità, dunque, si traduce nella ricerca costante dell'integrazione tra il pensiero credente e quello secolare. La plausibilità e la fecondità di una simile contaminazione possono essere confermate dalla stessa Costituzione, i cui valori fondamentali hanno

⁶ Per l'approfondita differenziazione tra le due impostazioni si leggano l'editoriale *Laici, laicità e laicismo*, in *Civ. catt.*, 2000, n. 3609, pp. 211 ss.; nonché GIANDOMENICO MUCCI, *Laicità e laicismo*, *ivi*, 2004, n. 3706, pp. 325 ss. Che il concetto di laicità sia, per sua natura, polisemico emerge con accuratezza di argomentazioni in CARLO CARDIA, voce *Stato laico*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 874 ss. Quanto alla dimensione politica del «problema della laicità» può risultare utile il rinvio a PAOLO STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Dir. fam.*, 2004, pp. 840 ss. Un'accurata ricognizione della storia della laicità è operata da MARIO TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Dir. eccl.*, 1993, pp. 548 ss.

⁷ Cfr. GIACOMO MARTINA, *Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. III: l'età del liberalismo*, Brescia, Morcelliana, 1995, pp. 77 ss., dove si differenzia tra separazione pura (tipicamente anglosassone e rispettosa di un'effettiva libertà di culto), separazione parziale (in Belgio la Chiesa era equiparata ad una società privata, alla quale venivano riconosciuti alcuni privilegi) e separazione ostile, emersa nei Paesi latini (Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Colombia, Messico, Venezuela), quest'ultima dichiaratamente anticlericale.

⁸ In proposito: STEFANO CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle moderne democrazie occidentali*, in EMILIO DOLCINI-CARLO ENRICO PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 143 e 160 s.

⁹ Come rileva FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *La linea d'ombra fra laico e religioso*, in *Il Messaggero* dell'11 gennaio 2001, p. 1 s.

¹⁰ Quanto alla Chiesa cattolica, tale convinzione emerge nel n. 40 della *Gaudium et spes*, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, tra i principali documenti del Concilio Vaticano II.

conosciuto una massiccia espansione anche grazie all'opera evangelizzatrice compiuta dalla Chiesa nel corso dei secoli¹¹.

Riepilogando: il primo modello tratteggia una laicità in senso negativo, «debole» o per difetto, perché caratterizza lo Stato per quello che non fa. L'altro, invece, per quanto arduo possa presentarsi il compito, intende la laicità nel senso forte e pieno del termine, definendo in positivo lo Stato per quello che fa, non per quello che evita di fare¹², e segna l'inequivocabile evoluzione del concetto della libertà religiosa da un'accezione negativa ad una marcatamente positiva, evoluzione favorita dall'assetto pluralistico delle attuali realtà sociali e caratterizzata, appunto, da un coinvolgimento attivo dello Stato nella garanzia e nella promozione della stessa libertà¹³. Ne consegue che la neutralità, in quest'ultima ipotesi, non viene declinata come indifferenza, ma come imparzialità, perché uno Stato *indifferente* nei confronti delle religioni è cosa ben diversa da uno Stato che, *indifferentemente*, le riconosce tutte, impegnandosi fattivamente nel promuovere anche la libertà religiosa¹⁴, inconfondibile ed irriducibile – in ragione dell'assoluta specificità delle convinzioni che la identificano, per quel che concerne il senso della vita e la visione del mondo – ad altre, genericamente definibili come espressioni del pensiero personale.

Come già anticipato (nel par. 1), la storia italiana, anche per quel che riguarda la stesura di quei suoi capitoli che interessano soprattutto il secolo passato e che hanno favorito la nascita della Repubblica, non sembra conciliarsi con una configurazione dello Stato italiano in senso laicistico,

¹¹ In questo senso BARTOLOMEO SORGE, *Il simbolo della croce*, in *Agg. soc.*, 2003, n. 12, pp. 767 s.

¹² Pur invertendo il senso delle espressioni ricordate nel testo, appare sintonizzato su posizioni concordanti SALVATORE PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 9 ss., che riconosce una duplice configurazione della laicità, articolabile in quella «combattente» (o «orgogliosa») e in quella «debole», secondo che essa asseconi la vocazione di dividere o, piuttosto, quella di porre in contatto e di unire, divenendo “occasione e strumento di dialogo” (cfr. p. 15). Anche GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giust. civ.*, 2004, I, pp. 516 ss., tenendo ben distinti un *mos gallicus* ed un *mos italicus* di concepire la laicità, riconosce al modello italiano una configurazione del tutto difforme dalla *laïcité de combat* tipicamente transalpina.

¹³ Traendo spunto dalla specifica vicenda del crocifisso, ANTONIO FUCILLO, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 12, p. 74, reputa la prospettiva laicistica del tutto impraticabile in un ordinamento come quello italiano, che non può relazionarsi se non positivamente nei confronti del fenomeno religioso. Sulla stessa lunghezza d'onda anche MICHELE SIMONE, *La presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche*, in *Civ. catt.*, 2005, n. 3710, p. 186. La maturazione verso una forma positiva d'intendere la laicità dello Stato è descritta con dovizia d'argomentazioni da CARLO CARDIA, *Voce Stato laico*, cit., pp. 884 ss.

¹⁴ Quest'orientamento, come evidenziato nel corso del par. 1, è emerso anche nella citata sent. n. 508/2000 della Consulta.

soprattutto ove si volga lo sguardo alla Costituzione ed al ruolo svolto, in particolare nei decenni precedenti, dalla cultura cattolica nella formazione della coscienza civile del popolo italiano e di molti degli uomini politici nazionali. Memori di questo retaggio storico-culturale, sia il Tar del Veneto che il Consiglio di Stato hanno affrontato la questione fondandosi su un approccio multidisciplinare che contraddistingue le due sentenze – in particolare la prima, che si segnala per l’attenzione alle riflessioni teologiche implicate da una simile questione – e approdando ad una conclusione conforme ad un principio di laicità tale da porre in dialogo, e non in semplice contrapposizione, Stato e Chiesa.

Infatti, in occasione di entrambe le decisioni – come sinteticamente accennate nel paragrafo iniziale – nessun dubbio sussiste circa la configurazione nel senso forte e pieno della laicità. In primo luogo perché nella decisione del Tar del Veneto è menzionata, tra le altre, la sent. n. 508/2000 della Corte Costituzionale che, come ricordato in precedenza (al par. 1), legittima interventi positivi da parte del legislatore in favore della religione. Ma anche per le riflessioni proposte dai due organi giudicanti: se è vero che nella scuola pubblica di uno Stato laico “non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso ed anzi risulta doverosa un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo”¹⁵, è altrettanto innegabile che la stessa opera educativa, però, s’impenna su valori come quelli di accettazione e di rispetto del prossimo che, per quanto specifici del cristianesimo, “sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un’ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano”¹⁶. Di modo che non dovrebbe destare alcuna sorpresa il fatto che lo Stato nutra “un sostanziale atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano”¹⁷.

2.2. *Il crocifisso: simbolo anche culturale?*

L’altro profilo meritevole d’attenzione prende forma nell’assunto che vede espressi nel crocifisso non solo valori religiosi, ma anche civili. Esso non manca di presentarsi problematico e di destare più di una giustificabile

¹⁵ Tar Veneto, sent. n. 1110/2005, cit., p. 78.

¹⁶ Ancora Tar Veneto, sent. n. 1110/2005, cit., p. 82.

¹⁷ Cons. Stato, sent. n. 556/2006, cit., p. 71.

perplexità¹⁸: infatti, per quanto condiviso in ambiente cattolico – perché nell’oggetto in questione si realizzerebbe la necessaria integrazione tra fede e cultura, destinate per forza di cose ad incontrarsi, dal momento che entrambe focalizzano la propria attenzione sull’uomo, riconoscendogli il ruolo centrale nel discorso sul mondo e sulla storia¹⁹ – non scongiura il rischio di fornire soltanto una soluzione diplomaticamente corretta del caso, neutralizzando salomonicamente possibili frizioni tra il punto di vista credente e quello che prescinde dall’adesione a qualsiasi contenuto di fede.

In virtù delle riflessioni già prima condotte, che il plurisecolare processo di evangelizzazione abbia contribuito all’affermazione e al consolidamento di valori fondamentali anche sotto il profilo laico non appare contestabile. Ma che il crocifisso li indichi è accettabile a condizione di precisare che un simile simbolismo emerge non in via diretta, ma solo *per relationem*, ossia attraverso la mediazione ineludibile del messaggio di fede²⁰. In altre parole, chi osserva la croce può anche scorgervi (con una certa dose d’impegno) la raffigurazione sintetica di alcuni dei valori civili fondamentali della nostra democrazia, ma, *prima facie*, non può non riconoscere in colui che è confitto a quel legno il nazareno Gesù, che ha dichiarato di essere il Figlio di Dio e che ha accettato di morire per la redenzione di tutti. Il Figlio di Dio, non un qualsiasi uomo. Morto per salvare l’intera umanità, e non per aver semplicemente voluto testimoniare principi come quelli della solidarietà, dell’uguaglianza, della pace e della giustizia. Che, senz’altro, possono essere rievocati, ma come conseguenza del progetto di redenzione realizzato da Dio Padre grazie al sacrificio di chi ha sostenuto, anche a prezzo della vita, di essere il Figlio suo; quel progetto salvifico che proprio nella Resurrezione di Gesù nazareno conosce la sua suprema conferma, per chi è disposto a credervi.

¹⁸ La sent. n. 1110/2005, emessa dal Tar del Veneto, è apparsa fortemente contraddittoria sia a LUIGI FICARRA, *Io, legale del ricorrente, vi spiego perché non sono d’accordo con i giudici del Tar*, in *Dir. giust.*, 2005, n. 16, pp. 84 ss.; che a PAOLO VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte, ivi*, 2005, n. 16, pp. 56 ss. e 75: entrambi, infatti, ravvisano uno stridente contrasto tra le corrette argomentazioni giuridiche, che fungono da premessa del ragionamento svolto dai giudici del Tar, e le conclusioni tratte.

¹⁹ Basti citare, a titolo esemplificativo, alcuni articoli, anche se in tutti si ha cura di precisare che mai il crocifisso può essere ridotto a mero simbolo culturale: BARTOLOMEO SORGE, «Votare» per il crocifisso?, in *Agg. soc.*, 2002, n. 12, pp. 805 ss. e, dello stesso Autore, *Il simbolo della croce*, cit., pp. 765 ss. Concordano GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, cit., p. 512; MICHELE SIMONE, *La presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche*, cit., pp. 180 ss. Peraltro, in occasione della pronuncia del Consiglio di Stato non è mancato qualche eccesso trionfalistico (eloquente il titolo *La rivincita del crocifisso*, che campeggiava sulla prima pagina de *Il Tempo* del 16 febbraio 2006).

²⁰ Si mostra di tale avviso anche MARCO CANONICO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, pp. 281 s.

Nella lettura proposta dalle sentenze in commento sembra annidarsi, invece, l'equivoco che lo scandalo della croce – secondo la definizione cui ricorre l'apostolo Paolo, nella sua prima epistola ai Corinzi (1,23 ss.) e in quella ai Galati (5,11) – ossia quello di un fallimento umano capace, ciononostante, di donare e rivelare la salvezza operata da Dio²¹, questo scandalo, assoluto ed inconfondibile nella sua unicità, venga paradossalmente accettato a condizione di veicolare anche valori civili. E ciò è tanto più vero se espressamente, tra le righe della pronuncia del Consiglio di Stato, si legge che in una sede diversa da quella cultuale l'esposizione del crocifisso “sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti”²². Una rilettura in tal senso del codice simbolico dell'oggetto in discussione comporterebbe, da un lato, il sovvertimento della logica stessa della croce, così come appena illustrata, poiché l'essenziale dimensione di fede, a tal punto presente nel messaggio della croce da condizionarne inequivocabilmente la carica evocativa²³, passerebbe, di fatto, in secondo piano²⁴; dall'altro, e di conseguenza, si correrebbe il rischio di ridurre il culto cristiano ad una generica “fraternità umana”, sganciata dalla dimensione verticale, quella della relazione col Signore che dona la salvezza²⁵. Per un cristiano, invece, la croce è retta dall'alto.

²¹ Per ulteriori approfondimenti sul punto si consiglia la lettura di RINALDO FABRIS, *Paolo. L'apostolo delle genti*, Milano, Paoline, 2001, pp. 349 ss.

²² Cons. Stato, sent. n. 556/2006, cit., p. 72.

²³ Secondo quanto precisa ALESSANDRO MORELLI, *Se il crocifisso è simbolo di laicità l'ossimoro costituzionale è servito*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 12, pp. 67 s., il quale, dissentendo dalle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato nella riferita sent. n. 556/2006, annota che un osservatore medio stenterebbe a ricomprendere, tra i significati veicolati dal crocifisso, quello della laicità, in ragione dell'indiscutibile connotazione in chiave religiosa dello stesso oggetto, a tal punto pregnante da rivelarsi esclusiva di quanti non professano il credo cristiano e, quindi, confliggente con l'ispirazione pluralistica della Costituzione italiana.

²⁴ Ad avviso di ANTONIO FUCCILLO, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, cit., pp. 73 s., andava evitata la commistione di significati, alla base del pronunciamento del Consiglio di Stato n. 556/2006, per non banalizzare il valore religioso, facendolo scadere a mera origine religiosa di valori civili. Il pericolo di svuotare di senso la dimensione religiosa veicolata dal crocifisso (e, di conseguenza, di presentare tale oggetto come simbolo dell'identità nazionale, col rischio di possibili conflitti legati alle “questioni di civiltà”) è paventato da PAOLO STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, cit., pp. 852 s.

²⁵ L'insidia di un fraintendimento del senso della croce è stata da tempo evidenziata dall'attuale Pontefice Benedetto XVI, al secolo JOSEPH RATZINGER, che, da Prefetto della *Sacra Congregazione per la dottrina della fede*, esortò ad una più piena comprensione di tale simbolo nel suo *Introduzione al cristianesimo* (tr. it. di Edoardo Martinelli), Brescia, Queriniana, 1990, pp. 233 s.

3. Le motivazioni della sentenza della Cedu del 3 novembre 2009

La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita della questione dalla genitrice finlandese che si contrapponeva al Governo italiano, ha esaminato le posizioni degli antagonisti, addivenendo alla soluzione favorevole alla ricorrente. È necessario un rapido *excursus* delle ragioni a sostegno della decisione, che non si presentano, in verità, del tutto originali²⁶. Pur riconoscendo come fondata la tesi della pluralità di significati implicati dal crocifisso (nei paragrafi nn. 35-44 della sentenza)²⁷, la Cedu non manca di rilevare la prevalenza del messaggio più schiettamente religioso (par. 51), accentuata dal fatto che l'oggetto in esame, nell'ambito dell'istruzione pubblica, è percepito come parte integrante della scuola e può quindi essere visto come un "*signe extérieur fort*", un elemento dotato di una potente carica simbolica (par. 54).

Proprio questa ragione giustifica il timore che la sensazione di trovarsi in un ambiente caratterizzato dalla supremazia di una religione sulle altre possa turbare sotto il profilo emotivo gli allievi non appartenenti alla confessione richiamata dal simbolo o quelli atei. A questo punto, la Corte ricorda che la libertà di non credere non può essere limitata unicamente all'assenza di servizi o insegnamenti religiosi, estendendosi, bensì, anche "*aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme*". Pertanto, questa libertà in negativo merita particolarmente di essere tutelata quando è lo Stato che, di fatto, con l'esposizione di un simbolo religioso, esprime una credenza, ponendo chi non professa quella o alcuna religione in una situazione non superabile se non a prezzo di sforzi o sacrifici sproporzionati (par. 55).

L'inevitabile corollario di queste considerazioni non può che consistere nella mancata giustificazione per qualsiasi ragione – anche quella che riposa su un compromesso di natura politica – dell'esposizione di uno o più simboli di matrice religiosa. Se è, quindi, vero che lo Stato deve conservarsi neutrale per quel che concerne il campo religioso e che nella scuola pubblica l'insegnamento dev'essere finalizzato ad instillare negli studenti un pensiero critico, il privilegio di fatto riconosciuto ad un oggetto chiaramente connotato in senso

²⁶ Un precedente di ugual tenore, poco ricordato, risale ad un provvedimento che nell'autunno del 2008 fu adottato da un giudice di Valladolid, col quale si disponeva la rimozione del crocifisso dalle aule e dagli spazi comuni di una scuola pubblica, nonostante il parere contrario del consiglio scolastico. Le argomentazioni addotte ricalcavano quelle ultimamente sostenute dalla Cedu.

²⁷ La versione originale, in francese, della sentenza in commento e la relativa traduzione dei passaggi più significativi sono reperibili in www.cittadinolex.kataweb.it. Le citazioni riportate nel testo sono, pertanto, suscettibili di riscontro in questo sito.

confessionale confliggerebbe col pluralismo educativo “*qui est essentiel à la préservation d'une «société démocratique»*” (par. 56).

Per concludere, la Corte ravvisa la violazione del combinato disposto dell'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 del Protocollo n. 1 e, per questa ragione, condanna il Governo italiano a versare alla ricorrente, a ristoro dei danni morali patiti, la somma di euro 5.000, essendo indubbio che il diritto dei genitori di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose e lo stesso diritto dei figli, in quanto allievi, di credere o meno siano incontestabilmente limitati da e con l'esposizione nelle aule della scuola pubblica di un simbolo religioso, incompatibile con la predetta neutralità dello Stato in quanto laico, neutralità che sempre deve contraddistinguere l'attività statale, quando è esercitata la funzione pubblica sotto il controllo del governo (par. 57).

4. *Il postulato debole posto a fondamento della sentenza della Cedu*

Com'era prevedibile, la decisione della Cedu ha provocato la fiera contestazione di quanti, non solo per motivi di fede, non hanno condiviso le conclusioni alle quali è approdato il consesso giudicante di Strasburgo. Se per il mondo credente si è trattato di “una prova di accecata faziosità”, con la quale la Corte stessa ha agito “contro l'Europa, contro il suo spirito, contro le sue radici”²⁸, di un provvedimento che sgomenta ogni persona di buon senso²⁹, anche tra le file di quanti non possono essere ritenuti appartenenti al pensiero cattolico «militante» non manca chi proprio nel crocifisso vede svelato il valore di quella laicità che nel cristianesimo scopre la sua origine³⁰, accreditando ulteriormente l'interpretazione polisemica già ricordata.

Ora, a parere di chi scrive almeno due delle affermazioni contenute nel testo della sentenza appaiono serenamente accettabili. La prima riguarda la definizione del crocifisso come “*signe extérieur fort*”, nel quale senza alcun dubbio, e per quanto già annotato nel corso del par. 2.2, la preminenza del

²⁸ Come asserisce FRANCESCO D'AGOSTINO, *Prova di accecata sentenziosità. Algido laicismo*, editoriale di *Avvenire* del 4 novembre 2009, p. 1.

²⁹ Questa, in sintesi, la chiave di lettura dell'intervista rilasciata dal cardinale Giovan Battista Re, Prefetto della *Congregazione dei vescovi*, ad Orazio La Rocca del quotidiano *la Repubblica*, pubblicata il 4 novembre 2009, a p. 4, ed intitolata *La condanna del cardinal Re: “Sentenza che lascia sgomenti”*.

³⁰ Il filosofo Massimo Cacciari, interpellato dal giornalista Carlo Brambilla per *la Repubblica* del 5 novembre 2009, ha così sintetizzato il suo punto di vista sull'argomento, significativamente espresso dal titolo dell'intervista, “*Rappresenta la laicità di Gesù*” (p. 34).

significato religioso è a dir poco indiscutibile. E, per quanto si possa rilevare che questo non impedisce che lo stesso oggetto possa fornire un apporto cognitivo ad ampio spettro, rimandando, con la propria valenza simbolica, anche ad altri valori, non connotabili come confessionali³¹, è del pari necessario ricordare che la peculiarità della conoscenza simbolica consiste nel superamento di una relazione conoscitiva meramente logica, per approdare ad una di tipo ontologico, determinando l'accoglienza di ciò che si manifesta e provocando lo spettatore a stabilire una relazione capace di coinvolgerlo esistenzialmente³². Una simile configurazione della realtà simbolica, allora, implica inevitabilmente che il soggetto chiamato a stabilire un rapporto con quanto simboleggiato possa rifiutarsi di aderire, esercitando quella libertà in negativo che gli stessi giudici d'oltralpe hanno opportunamente ritenuto meritevole di apprezzamento e di tutela.

L'altra conclusione condivisibile ha preso forma nel menzionato passaggio che è servito a rimarcare che l'esercizio di una funzione pubblica relativa a particolari situazioni, ricadenti sotto il controllo del Governo, impone allo Stato l'osservanza della più stretta neutralità in materia di religione. Ed infatti, uno Stato dichiaratamente laico incorrerebbe in una clamorosa contraddizione se accompagnasse l'esercizio di una funzione pubblica alla presenza di un oggetto a valenza simbolica indiscutibilmente confessionale. E questo anche se si accede a quella concezione della laicità in senso forte e pieno alla quale sopra (cfr. par. 2.1) si è fatto riferimento: lo Stato che non ostacola, anzi promuove la professione di qualsiasi fede non può esso stesso favorirne una in particolare, se non depotenziando o, peggio, vanificando, l'auspicata libertà di credere o meno.

Ciononostante, permane l'impressione che la Corte abbia ommesso di distinguere il piano della tutela degli interessi individuali da quello statale. Il solo riconoscimento della libertà, anche in negativo, della ricorrente di accogliere il messaggio mediato simbolicamente dal crocifisso non può giustificare la rimozione dello stesso dalle aule nelle quali è impartita l'istruzione pubblica: al massimo servirebbe a supportare la richiesta di esporre un altro simbolo,

³¹ Per un'introduzione alla lettura del simbolo in generale si consiglia TZVETAN TODOROV, *Teorie del simbolo* (a cura di Cristina De Vecchi), Milano, Garzanti, 1991. Sulla molteplicità di interpretazioni e di significati connessi generalmente al simbolo si rinvia a CLOE TADDEI FERRETTI, *Il simbolo e il suo valore cognitivo. Approccio delle neuroscienze e delle scienze cognitive*, in CARLO GRECO-SATURNINO MURATORE (edd.), *La conoscenza simbolica*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998, pp. 108 ss.

³² Così GIUSEPPINA DE SIMONE, *La mediazione simbolica nella conoscenza interpersonale e nella conoscenza religiosa secondo Max Scheler*, in CARLO GRECO-SATURNINO MURATORE (edd.), *La conoscenza simbolica*, cit., pp. 284 ss.

tale da esprimere le convinzioni in materia di fede della ricorrente, legittimata in tal senso dal disposto combinato degli artt. 3, 8 e 19 Cost., che rende ugualmente libere davanti alla legge tutte le confessioni religiose e consente a chi vi aderisce di professarle liberamente. Ma l'eliminazione del crocifisso potrebbe, a ben vedere, essere motivabile unicamente con la ragione che preclude allo Stato laico di schierarsi in favore di una sola confessione mediante l'esposizione di un oggetto a forte valenza simbolica, tale da associare, nell'immaginario dell'osservatore, lo Stato, garante dell'istruzione scolastica pubblica, e la religione evocata dal simbolo.

In più, la soluzione adottata dalla Cedu non convince anche perché perviene ad una generalizzazione a tal punto indiscriminata da rivelarsi fonte di una massificazione per nulla rispettosa di alcune differenze che, di contro, andrebbero doverosamente rimarcate. Si può, forse, sostenere, tanto per circoscrivere il campo ad esempi di tutta evidenza, che un'aula di tribunale o quella di una scuola siano la stessa cosa? O ancora che l'una e l'altra possano essere accomunate al locale che ospita un ufficio pubblico, ad una via o ad una piazza?

Da ultimo, ed è questa l'obiezione che più di tutte ci sembra *tranchant* (trattandosi di una sentenza della Corte di Strasburgo, si passi il francesismo), la neutralità dello Stato, affermata e ribadita in più di un passaggio del provvedimento in esame (come già ricordato, nei paragrafi nn. 56 e 57), assume una colorazione di latente preclusione nei confronti del fenomeno religioso se soltanto ci si sofferma a riflettere sul modello di democrazia sottinteso dai componenti della Corte. Infatti, nel momento in cui s'impone la rimozione del crocifisso per favorire e tutelare il pluralismo educativo indispensabile al fine di conservare una società democratica, si propugna un vero e proprio postulato, in forza del quale lo spirito di una democrazia sarebbe vivificato dall'assenza di manifestazioni (simboliche) particolari. Volendo adattare alla democrazia le argomentazioni svolte per la laicità, il ragionamento appena esposto decreterebbe il successo di una versione della democrazia «debole» o per difetto: l'equilibrio tra i consociati sarebbe garantito dall'impedimento posto ad espressioni concernenti la fede di appartenenza.

Quanto una simile presupposizione si riveli per nulla convincente e non fedele all'autentica essenza di un modello di governo democratico è semplice da dimostrare, non appena si ricordi che la democrazia è costitutivamente multi-identitaria, compresenza di molteplici identità tenute insieme non con il cemento della massificazione – conseguibile con la dittatura della maggioranza paventata da Tocqueville, oppure con il soggiogamento di una maggioranza passiva ad opera di una minoranza attiva – ma con il filo del ragionare insieme, di quel dialogo che è riconoscimento nell'interlocutore di una presenza uguale

per dignità, ma diversa perché altro da se stessi. L'immediata ripercussione pratica di un tale assunto sull'argomento *de quo* è facile da intuirsi: la vocazione multi-identitaria comporta che non può essere impedita l'esposizione di alcuno di quei simboli che esprimono l'adesione a fedi differenti, sempre che essi non siano usati per aggredire o offendere³³. E che la mera esposizione del crocifisso – vale a dire del simbolo di quell'amore supremo per tutti gli uomini che si è tradotto, per Gesù, nel sacrificio di se stesso – non comporti né l'uno né l'altro di tali atteggiamenti appare pacificamente sostenibile³⁴, anche per i giudici europei, i quali ritengono che la presenza del crocifisso si sostanzi non in un attacco, ma più propriamente, e semplicemente, in una restrizione (cfr. par. 57).

In sintesi: l'apertura che, per definizione, informa di sé lo stato democratico induce al rigetto di qualsiasi forma d'indifferenza, atteggiandosi come apprezzamento e promozione equilibrati di ogni istanza; di conseguenza non può ritenersi espressiva della libertà, ma piuttosto di un ateismo di Stato o *tout court* del laicismo, una concezione in nome della quale si "vieta questo o quel segno esplicito di adesione a una confessione religiosa in nome di una comune sensibilità" e che "relega il credere a fatto privato, senza concedere l'opportunità di una pubblica testimonianza"³⁵. Non sarebbe forzato, d'altronde, collocare la sentenza della Cedu in quel contesto culturale che ha permeato la genesi della «Costituzione europea» del 2004 e che ha innescato accese polemiche, motivate con l'assenza, nel testo della Carta fondamentale, di un chiaro riferimento alle radici cristiane dell'Europa, anche in ragione di una pregiudiziale laicistica che ha animato, pure di recente, la storia di alcuni Stati membri dell'UE³⁶ e che vede la fede

³³ Come precisa GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, Roma, Mondadori, 2005, p. 36, dopo che nelle pagine precedenti sono state analizzate le caratteristiche del regime democratico riferite succintamente nel testo. Peraltro, è singolare annotare come l'Autore di osservazioni così nettamente divergenti dallo spirito che anima la sentenza della Corte di Strasburgo sia fratello di uno dei componenti di quest'ultima.

³⁴ La «passività» del crocifisso, inidoneo a ledere la libertà altrui, è evidenziata da GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, cit., p. 515; e da MICHELE SIMONE, *La presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche*, cit., p. 182.

³⁵ I periodi virgolettati sintetizzano al meglio la lucida analisi del filosofo GIULIO GIORELLO, *Di nessuna Chiesa. La libertà del laico*, Milano, Cortina, 2005, p. 60.

³⁶ Sul punto si rinvia alla lettura di BARTOLOMEO SORGE, *Pregiudizio anticristiano?*, in *Agg. soc.*, 2004, n. 12, pp. 757 ss.; ed anche di MARCELLO PERA-JOSEPH RATZINGER, *Senza radici*, Milano, Mondadori, 2005, pp. 32 ss. e 67 ss. Nell'editoriale *La Chiesa oggi è una fortezza assediata?*, in *Civ. catt.*, 2004, IV, pp. 525 ss., la genesi della Carta costituzionale europea viene, opportunamente, collocata nel contesto del variegato (e non sempre omogeneo) pensiero laico che ha attecchito in Europa; tuttavia, il disappunto per l'omissione ricordata nel testo viene oculatamente controbilanciato dall'osser-

religiosa ancora come un pericolo dal quale guardarsi e come una minaccia alla libertà del pensiero³⁷.

Se questa è la nuova coscienza politica europea, autorevolmente auspicata a suo tempo da chi era pienamente consapevole della difficoltà di armonizzare nazionalità per certi aspetti alquanto diversificate³⁸, francamente c'è di che restare delusi. Non solo perché l'itinerario argomentativo seguito dalla Cedu non si cura affatto di conferire il giusto peso alle differenze che intercorrono tra i patrimoni culturali dei singoli Stati che compongono l'UE, ma anche per la disinvoltura con la quale i giudici europei approdano ad una soluzione che ha l'indubbio pregio di essere di facile, se non sbrigativa, attuazione e che, però, in una prospettiva a medio e lungo termine può rivelarsi perfino nociva, nel momento in cui promuove un modello di democrazia chiaramente non appagante, almeno per quanti ancora credono che in essa la regola aurea sia costituita dalla manifestazione – e non dall'impedimento – delle convinzioni personali.

La decisione commentata in queste pagine tradisce, in ultima analisi, quel *deficit* generale di democraticità che vizia la politica – inclusa la politica del diritto – dell'UE e che si pone a tal punto in contrasto innegabile con la migliore tradizione del pensiero europeo, di derivazione liberale e solidaristica, da giustificare quello che, in maniera singolarmente efficace, viene attualmente definito come «euroscetticismo»³⁹.

5. Le possibili soluzioni al problema

Volendo, a questo punto, tratteggiare alcune riflessioni finali di carattere generale – tali da riguardare la presenza del crocifisso non solo nelle aule delle pubbliche scuole – e assodato che quella dell'eliminazione non si pre-

vazione che nell'art. I-52, comma 3, “si parla di dialogo strutturale tra le Istituzioni europee e le Chiese del continente” (p. 533).

³⁷ Cfr. GIANDOMENICO MUCCI, *Quando il laicismo è in crisi*, in *Civ. catt.*, 1999, I, pp. 225 ss.

³⁸ Secondo quanto ha rilevato JÜRGEN HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica* (a cura di Leonardo Ceppa), Torino, Edizioni di Comunità, 2001, pp. 117 ss.

³⁹ Annotazioni fortemente critiche sulla politica perseguita nell'ambito dell'UE circa la protezione di interessi economici, a scapito dei più elementari principi propri della tradizione penalistica europea, sono espresse da ALESSANDRO BARATTA, *Il corpus juris e la cultura giuridico-penale europea*, in SERGIO MOCCIA (a cura di), *Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pp. 25 ss.; MARIO CATTANEO, *Diritto penale e tradizione penale europea*, *ivi*, pp. 285 ss.; SERGIO MOCCIA, *La politica criminale del corpus juris: dal corpus juris al diritto penale europeo?*, *ivi*, pp. 43 ss.

sentita come una soluzione rispettosa dell'autentico spirito democratico⁴⁰, occorre esaminare criticamente le proposte avanzate in proposito. La tesi della permanenza è avvalorata dalle surriferite osservazioni inerenti alla valenza culturale di quest'oggetto, espressivo di una tradizione che, benché condizionata dall'affermazione e dalla diffusione di principi confessionali, ha, comunque, posto radici così profonde da potersi definire peculiare della società civile italiana⁴¹.

Una possibile soluzione alternativa potrebbe consistere nell'adottare il criterio del «caso per caso», per cui i conflitti andrebbero superati di volta in volta secondo il parere della maggioranza⁴². Per quanto indubbiamente pragmatica, questa risposta presenta l'inconveniente di far dipendere una questione così delicata dalle decisioni di maggioranze che, secondo le circostanze, possono variare e, quindi, non fornirebbe un criterio risolutivo certo o, quanto meno, stabile. Le identiche perplessità possono essere nutrite relativamente all'opinione di chi asserisce che i diretti interessati sarebbero legittimati nelle singole e concrete situazioni a chiedere la presenza del crocifisso in quanto forma di manifestazione religiosa, trattandosi di una libera scelta dei cittadini, non dissimile da altre che lo Stato ratifica e fa proprie nel momento in cui si adegua al sentire religioso della maggioranza degli italiani, conforme, peraltro, alla storia ed alla cultura di una nazione⁴³.

Per altri, ancora, si può sottoscrivere la decisione dei giudici d'oltralpe limitatamente all'affermazione del principio secondo il quale la presenza di un particolare simbolo religioso non può essere imposta a chi crede diversamente o non crede, ma questo non giustificerebbe la sua rimozione, che si tradurrebbe in un'imposizione negativa a scapito di chi aderisce a quella confessione così rappresentata. Di conseguenza, si dovrebbero perseguire due opzioni, in virtù delle quali l'affissione non sarebbe consentita in luoghi pubblici di futura costruzione, mentre in quelli già esistenti occorrerebbe decidere caso per caso, secondo le esigenze degli utenti, ad esempio rimettendo al dirigente

⁴⁰ Ben prima della decisione della Cedu, ravvisavano nell'esposizione del crocifisso una lesione dei principi del pluralismo religioso e della tolleranza LUIGI FIGARRA, *Io, legale del ricorso, vi spiego perché non sono d'accordo con i giudici del Tar*, cit., pp. 86 s.; ALESSANDRO MORELLI, *Se il crocifisso è simbolo di laicità l'ossimoro costituzionale è servito*, cit., p. 68; PAOLO VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, cit., p. 58.

⁴¹ Concordano GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, cit., p. 517; MICHELE SIMONE, *La presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche*, cit., pp. 185 s. È a INDRO MONTANELLI, *Le stanze. Dialoghi con gli Italiani*, Milano, Rizzoli, 1998, p. 158, che si deve l'appropriata definizione dell'Italia come "un Paese laico di cultura cattolica".

⁴² È quanto suggerisce BARTOLOMEO SORGE, *«Votare» per il crocifisso?*, cit., pp. 809 s.

⁴³ In questo senso MARCO CANONICO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 285.

scolastico la relativa, e mutevole, valutazione di opportunità⁴⁴.

Ulteriore variante alle tesi finora prospettate è costituita, nel rispetto di quanto sancito dal nuovo titolo V della Costituzione italiana, dalla valorizzazione dell'autonomia delle comunità scolastiche e di quelle sociali con le quali le prime interagiscono, dal momento che l'attenzione alle situazioni concrete, alle sensibilità differenziate in materia di religione ed alle tradizioni locali potrebbe suggerire di volta in volta il giusto temperamento degli interessi posti in gioco, senza trascurare l'importanza di indispensabili momenti di confronto sulla valenza culturale del fatto religioso, ad esempio introducendo l'insegnamento di Storia comparata delle religioni⁴⁵.

Più perentorio, e contestualizzato in un diverso ordine di considerazioni, si rivela il parere secondo il quale il crocifisso dovrebbe restare lì dove già si trova, in nome della protezione che andrebbe accordata al sentimento religioso di quanti professano la confessione simboleggiata dall'oggetto in parola. Una rimozione dello stesso potrebbe essere percepita non come un atto di equità, quanto piuttosto come un provvedimento disvalorabile socialmente, poiché determinerebbe la privazione di un conforto religioso visivo⁴⁶.

Volendo sintetizzare, in forza di tutte le opinioni appena passate in rassegna o si valuta di volta in volta se rimuovere o meno il crocifisso oppure lo si lascia dov'è, perché espressione di quella libertà di religione costituzionalmente presidiata o della tradizione culturale italiana. Ad avviso di chi scrive, invece, un contributo alla ricerca di una possibile soluzione potrebbe provenire dall'adozione di una prospettiva maggiormente articolata, in forza della quale, per quanto paradossale possa apparire, le tensioni generate dalla vicenda potrebbero ridimensionarsi.

Ed infatti, se la presenza del crocifisso è messa in discussione in quei luoghi dove viene esercitata una funzione sovrana dello Stato – quali quella legislativa, di governo in senso stretto o giudiziaria – proprio il principio di laicità (come in precedenza connotato) renderebbe alquanto problematica la permanenza di un oggetto la cui carica simbolica è innegabilmente sbilanciata verso la valenza confessionale dello stesso, se non a prezzo di un “confessionismo strisciante”⁴⁷

⁴⁴ Secondo quanto sostenuto da Piero Bellini, docente emerito di Storia del diritto canonico, nell'intervista “*Togliamolo, ma solo negli istituti nuovi*”, concessa a Vladimiro Polchi per *la Repubblica*, del 4 novembre 2009, a p. 2.

⁴⁵ Come asserisce SALVATORE PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., pp. 45 ss. e 57 ss.

⁴⁶ Così ANTONIO FUCILLO, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, cit., p. 74. Sulla condivisione in via di principio dell'assunto da parte di GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, cit., p. 36, si è già riferito nel corso del paragrafo precedente.

⁴⁷ La lucida constatazione è di MARIO TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costitu-*

evidentemente non conciliabile con quella laicità così solennemente professata. Si pensi, tanto per fermarsi ad un esempio quanto mai eloquente, allo stridente contrasto determinato dalla visione del crocifisso nei pressi della scritta che, nelle aule giudiziarie, ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo: come possono un musulmano, un ateo o, addirittura, un appartenente alla religione ebraica – per la quale Gesù è comunque un bestemmiatore che si è autoproclamato Figlio di Dio (rilievo questo non debitamente tenuto in considerazione nemmeno dagli organi giudicanti italiani⁴⁸) – avvertire come corrispondente al vero quest'affermazione quando proprio lo Stato che giudica in nome del popolo ammette di fatto, in quello stesso luogo, un oggetto espressivo di convinzioni che alcuni consociati non condividono? Ed anche la contemporanea affissione di simboli inerenti ad altre confessioni – pure ipotizzata nei dibattiti mediatici successivi alla sentenza in commento quale possibile soluzione in generale – non produrrebbe altro effetto che quello di accentuare l'incongruenza appena evidenziata, lasciando invariati i termini del problema: non compete ad uno Stato laico professare di fatto, mediante l'esposizione di simboli, né una, né tante, né tutte le religioni. Il medesimo ordine di ragioni sembra pacificamente riproponibile quando il discorso si sposta sul piano degli enti locali, dei quali la compagine statale si compone, come Regioni, Province e Comuni, considerando, ad esempio, le aule dei rispettivi Consigli. Tuttavia, le riflessioni appena esposte non varrebbero per le opere d'arte – si pensi alla raffigurazione della Madonna col Bambino che campeggia nell'aula "Giulio Cesare" del Consiglio comunale di Roma – perché, in questo caso, si tratta di opere che, per quanto inerenti a temi religiosi, rilevano per la loro dimensione artistica e, pertanto, rientrano a pieno titolo in quel patrimonio culturale che costituisce la tradizione di un popolo, senza che si profili, quindi, alcun conflitto col principio di laicità.

Per quel che concerne le scuole, di contro, la più volte ricordata tesi del valore anche culturale del crocifisso potrebbe essere spesa più plausibilmente proprio in ragione del tipo d'istruzione impartita, per quanto, come annotato, il rischio di una «accettazione condizionata» di quest'oggetto simbolico

zionali, cit., p. 562. In termini sostanzialmente analoghi, proprio in merito all'insegnamento nelle scuole pubbliche, si era espresso ancor prima FRANCESCO FINOCCHIARO, *Art. 19 Cost.*, in GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, 1977, pp. 269 s.

⁴⁸ Quest'annotazione non è di poco conto, se si rammenta che proprio nella decisione dei giudici veneti (cfr. Tar Veneto, sent. n. 1110/2005, cit., p. 80) si effettua un accostamento tra cristianesimo ed ebraismo – sotto il profilo della tolleranza dell'altro e della difesa della dignità dell'uomo – che appare, a dir poco, frettoloso, perché operato senza ricordare quanto evidenziato nel testo.

può giustificatamente frenare l'accoglimento di una soluzione del genere. In alternativa, si potrebbe percorrere un'altra strada, sì laboriosa, ma utile per approdare ad un esito maggiormente stabile e in linea con la promozione del pluralismo religioso sancito dal dettato costituzionale, di modo che l'intero discorso dovrebbe essere reimpostato all'interno di un deciso ripensamento dell'insegnamento scolastico in materia di religione. Quest'ultimo aspetto senza dubbio esula dall'economia di queste pagine e, per tale ragione, va analizzato in sedi più appropriate, anche se è appena il caso di accennare che lo stesso principio cardine della laicità legittima *anche* l'istruzione religiosa (ben diversa dalla catechesi) nelle scuole dello Stato, per cui sarebbe probabilmente più proficuo prevedere come disciplina curricolare obbligatoria l'insegnamento della storia e della filosofia delle religioni, curato da personale docente dello Stato; mentre potrebbe configurarsi come opzionale in favore di chi lo richiede espressamente quello relativo all'approfondimento delle singole confessioni religiose, organizzato e gestito autonomamente dalle varie comunità di fede⁴⁹. Di conseguenza, l'aula dove viene assicurata l'istruzione obbligatoria dovrebbe essere spoglia di simboli religiosi, mentre spetterebbe all'autorità scolastica metterne a disposizione un'altra (o la stessa, ma al di fuori dell'orario di lezioni obbligatorie), destinata ad essere occupata in occasione dell'insegnamento impartito durante l'ora opzionale, svolta a beneficio dei soli adepti richiedenti, i quali sarebbero liberi di arredare il locale che li ospita nella maniera più consona al credo da loro professato. In sintesi, il crocifisso sarebbe rimosso non per essere eliminato, ma per essere allocato diversamente.

In altri luoghi pubblici, come le stanze e le corsie degli ospedali, la presenza dell'oggetto in questione (e di altri simili, come i santini) non creerebbe alcun problema se limitata allo spazio occupato da ogni malato – si pensi alla porzione di parete in capo al letto o al comodino – anche perché finalizzata unicamente a recare conforto spirituale a chi, sofferente, espone quel

⁴⁹ Invero, la proposta di un doppio insegnamento è risalente nel tempo, anche se conserva intatta, secondo il parere di chi scrive, la sua attualità. In proposito, si rinvia a LUCIANO PAZZAGLIA, *Per un insegnamento della religione coerente con la natura della scuola laica*, in *Humanitas*, 1977, pp. 265 ss. PASQUALE COLELLA, *Per un insegnamento della religione nelle scuole pubbliche italiane conforme alla Costituzione ed ai principi del Vaticano II, (dall'obbligo alla facoltatività nel rispetto delle diverse concezioni)*, in *Dir. eccl.*, 1980, p. 520, è dell'avviso che neanche la Chiesa può accontentarsi di un insegnamento della religione impartito, nella scuola, in forma neutrale e disimpegnata; un mero insegnamento "sulla religione", e non "della religione", che risulterebbe, a parere dell'Autore, più autentico. Come una proposta del tipo di quella ricordata nel testo sia in sintonia con i precetti sanciti dagli artt. 8 e 19 Cost. è rilevato da MARIO CONDORELLI, *Libertà religiosa e scuola. Riflessioni su alcuni aspetti dell'esperienza italiana*, in *Dir. eccl.*, 1985, pp. 301 s.

simbolo, di modo che nessuna persona diversa, adepta di altre confessioni o atea, potrebbe ragionevolmente lamentare un'offesa alla propria libertà religiosa. Quanto alle strade pubbliche, l'apprezzamento degli interessi alla base di un'eventuale richiesta d'esposizione nelle stesse è rimesso agli organi competenti che, di volta in volta, sono chiamati a concedere la relativa autorizzazione, per cui una decisione favorevole sortirebbe da una valutazione discrezionale del tutto legittima.

6. Ipotesi per una versione attuale dello «scandalo» della croce

Con le considerazioni finora esposte non si pretende di aver scoperto la soluzione delle contese presenti e future sul punto. Solo si spera di fornire uno spunto per approdare ad una conclusione in grado di armonizzare nella forma più condivisa possibile i diversi interessi in gioco e, per questo, tale da rasserenare gli animi, ancora piuttosto accesi quando si discute di religione.

Per i motivi che danno origine ad una simile conflittualità, può essere utile recuperare l'accento allo «scandalo» della croce, effettuato nel par. 2.2, e proporre una lettura al passo con i tempi. Se, infatti, i Giudei si sdegnavano della blasfema pretesa del Nazareno di farsi Figlio di Dio, oggi si può, probabilmente, pensare che la croce seguiti ad essere occasione d'inciampo, ma per una ragione diversa, ossia perché simboleggia una convinzione che, in forza di quel richiamo assoluto alla verità che lo stesso Gesù ha detto d'incarnare (secondo quanto attesta il vangelo di Giovanni, 14,6), si mostra come una pretesa tale da poter generare inquietudine e insofferenza in altri interlocutori. Non è, allora, azzardato supporre che sia condizionata da simili sentimenti la tendenza a confinare ogni discorso sulla religione nell'ambito dello strettamente privato, riducendo la dimensione di fede al mero vissuto coscienziale.

Di contro, occorre ricordare che se la scelta di credere o meno può essere presentata in termini di «opzione fondamentale», con la quale la persona dispone di sé scegliendo di decidersi pro o contro l'Assoluto che la interpella, essa è pure chiamata ad inverarsi nelle singole scelte particolari di tutti i giorni, per non ridursi al rango di una semplice enunciazione, dissociata dal vissuto quotidiano e, per questo motivo, del tutto ininfluyente su di esso⁵⁰. Senza dimenticare che l'esperienza di fede non si sostanzia nella risposta del singolo,

⁵⁰ Diffusamente, sul punto JOSEF FUCHS, *Essere nel Signore. Un corso di teologia morale fondamentale*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1981, pp. 261 ss.

ma è, per sua natura, comunitaria o metaindividuale⁵¹ e che gli artt. 8 e 19 Cost. riconoscono, nell'ordine, l'uguale libertà d'ogni confessione religiosa davanti alla legge, anche per quel che attiene alle fasi dell'organizzazione, del culto e della propaganda⁵², nonché la professione libera, in forma individuale o associata, della fede in cui si crede, professione che va distinta dalla libertà di pensiero, di cui all'art. 21, in forza delle peculiari facoltà che la compongono e che attengono alla confessione della fede religiosa, alla sua propaganda e all'esercizio privato e pubblico del culto⁵³.

Nel frattempo, il 29 gennaio scorso il Governo italiano ha inoltrato alla Grande Camera della Corte di Strasburgo un ricorso – dichiarato ammissibile da un collegio di cinque giudici componenti lo stesso organo giudicante – che imporrà di attendere una nuova sentenza, stavolta definitiva. In anticipo su quest'ultima, sia consentito osservare che l'accennato «scandalo» potrebbe risultare superabile se solo si fosse disposti a riconoscere, ancora una volta, che lo spirito autenticamente democratico non si nutre del timore generato dalle convinzioni degli altri⁵⁴ e che il misurarsi con opinioni diverse, anche religiose, non può che accrescere il tasso di democraticità – ed anche di laicità, se questa è connaturale apertura a tutte le istanze – di un Paese. Ne consegue che il vero problema non è rappresentato dal credere di per sé, quanto piuttosto dal dogmatismo di certi credenti, inteso come negazione della libertà di fede, e dall'eccessivo scetticismo che alcuni non credenti coltivano sul piano dei principi⁵⁵. Certo, nessuno può illudersi che un confronto del genere sia impresa semplice, soprattutto quando coinvolge aspetti così intimi e delicati del vissuto personale, ma è insita nel patrimonio genetico della democrazia una certa dose di laboriosità mista al parziale sacrificio di sé⁵⁶. A tali condizioni anche la crociata pro o contro il crocifisso può perdere ogni senso, cedendo il posto alla pacifica convivenza di realtà sociali differenti.

⁵¹ In proposito: LUIGI GIUSSANI, *Il senso religioso*, Milano, Jaca Book, 1993, pp. 78 s. e 169 ss.; JOSEPH RATZINGER-VITTORIO MESSORI, *Rapporto sulla fede*, Cinisello Balsamo, Paoline, 1985, p. 53; JOSEPH RATZINGER, *Introduzione al cristianesimo*, cit., pp. 62 ss.

⁵² Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Art. 8 Cost.*, in GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., 1975, p. 390.

⁵³ Come rileva FRANCESCO FINOCCHIARO, *Art. 19 Cost.*, cit., p. 241.

⁵⁴ Così GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, cit., p. 36.

⁵⁵ Secondo quanto osserva GUSTAVO ZAGREBELSKY, *L'idea della giustizia e l'esperienza dell'ingiustizia*, in CARLO MARIA MARTINI-GUSTAVO ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 49 s.

⁵⁶ Sempre attuale l'insegnamento di CHARLES LOUIS MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* (tr. it. di Beatrice Boffito Serra), I, Milano, Rizzoli, 2004, pp. 181 s.